Spett
Banca Popolare di Lajatico
Via Guelfi 2
56030 LAJATICO (PI)

Il Sottoscritto ……..……..…, nato a …….……..……..il …../..…./……..

residente a ……...……. Via/piazza ...….……....…….……n° …..

□ Aspirante socio di codesta banca;

□ Già socio di codesta banca;

DICHIARA

- di **non** trovarsi in alcuno dei casi di inammissibilità previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale;
- di conoscere e accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio;
- di avere preso visione dell'"Informativa sulla trattazione delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A." e di accettarne integralmente il contenuto;
- di aver preso visione della "Execution and Transmission Policy" e di accettarne integralmente il contenuto;

□ di avere conferito, tramite una delle Vs Filiali, l'ordine di acquistare n. azioni di Vs emissione

□ di aver ricevuto per successione *mortis causa* la titolarità di n. azioni di Vs emissione in quanto erede di

□ di avere acquisito n. ….. azioni di Vs emissione derivanti da cessione a titolo oneroso redatta in data

□ (altro da specificare)

CHIEDE

□ di essere ammesso come socio della Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.

Quanto dovuto dovrà essere da Voi:

□ addebitato sul c/c n. ……..... aperto presso l'agenzia di …….....

□ Altro ……...

Luogo e data …….....

Firma del richiedente …….…….

Timbro e firma della Banca ……

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Banca la Scheda Prodotto contenente le principali caratteristiche e i rischi connessi con le azioni di Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.

Firma del richiedente …….…….

(spazio riservato alla Banca)

Domanda esaminata in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del …….

□ Approvata

□ Respinta

Modulo azionista della Banca Popolare di Lajatico

Spett.
Banca Popolare di Lajatico
Via Guelfi 2
56030 LAJATICO (PI)

Il Sottoscritto ……..……..…, nato a ……..……..……..il …../..…./……..

residente a ……...……. Via/piazza ...…….....…….…….n° …..

DICHIARA

- di conoscere e accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale;
- di avere preso visione dell'"Informativa sulla trattazione delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A." e di accettarne integralmente il contenuto;
- di aver preso visione della "Execution and Transmission Policy" e di accettarne integralmente il contenuto;

□ di avere conferito, tramite una delle Vs Filiali, l'ordine di acquistare n. azioni di Vs emissione

□ di aver ricevuto per successione *mortis causa* la titolarità di n. azioni di Vs emissione in quanto erede di

□ di avere acquisito n. ….. azioni di Vs emissione derivanti da cessione a titolo oneroso redatta in data

□ (altro da specificare)

Esprime, inoltre, **la volontà di essere classificato come mero AZIONISTA**, consapevole di poter conseguentemente esercitare, in via esclusiva, i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Quanto dovuto dovrà essere da Voi:

□ addebitato sul c/c n. ……..... aperto presso l'agenzia di …….....

□ Altro ……...

Luogo e data …….....

Firma del richiedente ……..…….

Timbro e firma della Banca ……

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Banca la Scheda Prodotto contenente le principali caratteristiche e i rischi connessi con le azioni di Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.

□ Firma del richiedente ……..…….

STATUTO SOCIALE (stralcio) – ARTICOLI 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 2,58 in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 Prezzo delle azioni

Su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art.7 Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali, per gli incarichi ricoperti o per la notoria correttezza e coerenza.

Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne ogni suo rapporto con la società, sarà quello risultante dal Libro dei soci.

Art. 8 Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 50 azioni, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ridurre detto limite nei casi di successione nonché, fino al massimo del 50%, a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 2, comunque rilevata dalla società, comporta la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato presso l'ultimo domicilio risultante dal libro soci.

Art. 9 Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Comitato dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi dell'art.46, e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10 Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio, a norma dell'art. 18. L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro dieci giorni dall'apposita intimazione inviatagli dagli amministratori. Tale intimazione non può essere inviata prima che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a socio.

Art. 11 Cause di inammissibilità a socio
Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.
Art. 12 Limiti al possesso azionario
Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.
Art. 13 Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2- ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2. Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.
Art. 14 Recesso del socio
Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. È vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.6, comma 2.
Art. 15 Esclusione del socio
Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:
a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società.
c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..
Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6, comma 2.
Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art.6.
Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.
In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di imputare a riduzione dei propri crediti il valore di rimborso delle azioni annullate al socio escluso.
Art. 18 Dividendo
I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.
Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A.
Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. è una società costituita in forma di società cooperativa per azioni iscritta al registro delle imprese di Pisa. La Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi. La Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a. è indicata nell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla Consob che ne regolano la materia, presenti sul sito www.consob.it. Il CET 1 della Banca Popolare di Lajatico al 31/12/2025 è pari a 19,65%. Sede via Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI) Capitale sociale al 04/05/2026: Euro 4.769.728,56, interamente versato. Numero azioni al 04/05/2026: 1.848.732. Ultimo bilancio approvato: esercizio al 31/12/2025. Data di approvazione: 04/05/2026. Società di revisione: Deloitte & Touche S.p.a. Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Pisa: 00139860506 Numero iscrizione Albo delle Banche: 1273 - Codice ABI 05232

CARATTERISTICHE GENERALI	
EMITTENTE	
Emittente	Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.
Settore	Settore Bancario
Rating	Agenzia: Non Retata Rating: NRO
STRUMENTO	
Codice ISIN	IT0001345443
Data emissione	N.A.
Prezzo emissione	N.A.
Ultimo dividendo	Valore: 1,75 euro/azione Data stacco: 06/05/2026
Tipo Garanzia	Non garantito
Tipologia Azione	Ordinaria
Regime Fiscale	Aliquota 26% su redditi di capitale e redditi diversi
Indicatore di complessità	Medio
Indicatore di rischio mercato	Alto
Indicatore rischio liquidità	Illiquido
NEGOZIAZIONE	
Quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione	Le azioni sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel - segmento Equity Auction nel Gate 2, organizzato e gestito alla società Vorvel Sim S.p.A. ("Vorvel") Le regole di funzionamento di Vorvel, nonché le modalità e le condizioni di svolgimento delle negoziazioni sullo stesso, sono contenute nel

	Regolamento del Mercato Vorvel Equity Auction, disponibile sul sito internet www.vorvel.eu. Le negoziazioni su Vorvel si svolgono in una "fase d'asta", con periodicità settimanale, secondo il calendario di negoziazione pubblicato sul sito www.vorvel.eu. La conclusione dei contratti avviene, per le quantità di azioni disponibili, rispettando la priorità determinata dal prezzo (in ordine decrescente se di acquisto o crescente se di vendita) e dal tempo (a parità di prezzo viene seguito il criterio temporale determinato da data e orario di immissione del relativo ordine).
Valuta negoziazione	Euro
Taglio minimo	1
Modalità di smobilizzo	**La Banca non assume alcun impegno a riacquistare le azioni**. Qualora il titolare delle azioni intenda smobilizzare lo strumento finanziario, la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini, di cui all'art. 1, comma 5-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58. Gli ordini di vendita impartiti dai clienti della Banca vengono trasmessi a Equita SIM S.p.A., in qualità di aderente diretto a Vorvel, che provvede alla relativa esecuzione su Vorvel.
Prezzo di smobilizzo	Il presumibile valore di smobilizzo corrisponderà al prezzo d'asta determinato di volta in volta nelle sedute di negoziazione su Vorvel.

DETTAGLIO COSTI SERVIZIO E INDUCEMENT PERCEPITI

La sezione riporta il dettaglio dei costi massimi previsti per la Prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione Ordini, Esecuzione Ordini per conto della Clientela, Negoziazione in conto proprio, Collocamento.
Gli importi calcolati espressi in euro fanno riferimento all'applicazione delle commissioni e spese a un controvalore di 10.000,00 euro.

Comm. retrocesse	Canale	Mercato	% Commissioni	Importo	Spese	Imposta di Bollo*
0,00	Filiale	Vorvel Equity Action	0,70	70,00	5,00	20,00

*Imposta di bollo in misura annuale. Essendo l'applicazione trimestrale, l'importo è soggetto a riduzioni in funzione della data d'acquisto

SCENARI DI RENDIMENTO E IMPATTI COSTI SUL RENDIMENTO

Data di valutazione	30/10/2026

Scenario	Orizzonte temporale di investimento		
	1 giorno	***1 mese***	***1 anno***
Ottimista	6,00%	6,00%	4,00%
Intermedio	0,00%	0,00%	-4,00%
Pessimista	-6,00%	-6,00%	-26,00%

Prezzo di riferimento	15,90 euro
Data inizio periodo di osservazione:	01/01/2026
Data inizio periodo intermedio di osservazione:	01/11/2026

Note:
- gli scenari sono calcolati avendo come riferimento temporale la data di valutazione ed hanno come valore base il prezzo di riferimento in vigore a tale momento, che può differire dall'ultimo prezzo di scambio rilevato sul mercato Vorvel;
- gli scenari sopra esposti tengono conto dei limiti di inserimento dei prezzi stabiliti secondo le regole proprie del mercato Vorvel - segmento Equity Auction;
- lo scenario ad 1 giorno deve essere inteso come riferito alla prima asta settimanale in programma secondo il calendario proprio del mercato Vorvel - segmento Equity Auction.

Di seguito si riporta un'esemplificazione dell'incidenza massima che i costi e gli oneri complessivi sostenuti dal cliente potrebbero avere sul rendimento dell'investimento, per ipotesi, pari a 10.000,00 Euro.
Il rendimento ipotizzato è meramente esemplificativo e non è rappresentativo dei rendimenti passati né indicativo di quelli futuri.

Impatto massimo costi e oneri su rendimento						
Scenari	**Scenario Rendimento (%)**	**Importo in Euro Rendimento**	**% Costi Primo Anno**	**Importo Costi in Euro Primo Anno***	**% Costi Anni successivi**	**Importo costi in Euro Anni successivi**
Ottimista	4,00%	400,00	0,95%	95,00	0,20%	20,00
Intermedio	-4,00%	-400,00	0,95%	95,00	0,20%	20,00
Pessimista	-26,00%	-2.600,00	0,95%	95,00	0,20%	20,00
* Comprensivo dell'Imposta di bollo totale annuale pari ad euro 20,00. Tale importo, essendo l'applicazione dell'imposta su base trimestrale, potrà essere ridotto in funzione del momento dell'acquisto.						

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO IT0001345443 (AZIONE ORDINARIA B.P. LAJATICO)

Le azioni sono titoli negoziabili rappresentativi della partecipazione ad una società. In particolare, il loro possesso è una condizione necessaria per divenire soci e, come tali, godere dei diritti (utili) o subire gli oneri (perdite) connessi al rischio di impresa, in proporzione al numero di azioni possedute.

TARGET DI CLIENTELA

L'acquisto di azioni richiede un adeguato livello di esperienza, conoscenza, un'adeguata situazione finanziaria ed una propensione al rischio in linea con l'investimento di natura azionaria.
La Banca fornisce sempre assistenza al cliente che abbia avanzato la richiesta di acquisto delle azioni secondo modalità diverse.
In caso di ordini di acquisto aventi ad oggetto per singolo intestatario un controvalore massimo di azioni fino a 3.000,00 euro, o comunque, nei casi stabiliti dalla legge n. 28 del 11 marzo 2025 art. 4, comprensivo del controvalore delle azioni acquistate nel corso degli ultimi 12 mesi, la Banca si astiene dal fornire raccomandazioni personalizzate all'investimento non prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF.
In tutti gli altri casi, la Banca deve fornire raccomandazioni personalizzate all'investimento e, conseguentemente, presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti. Pertanto, nell'ipotesi in cui la valutazione di adeguatezza dia esito negativo non può essere dato corso all'operazione.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

Rischio emittente	Consiste nell'esposizione dell'Emittente a diversi fattori di rischi caratteristici del settore bancario, relativi ai requisiti patrimoniali, a fattori legati alla solvenza dell'Emittente (peggioramento del rating) o, più in generale, alla situazione economico finanziaria dell'Emittente del titolo. In tale senso, nell'ipotesi in cui la situazione economico finanziaria dell'Emittente dovesse deteriorarsi, l'investitore è soggetto al rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni connesse agli strumenti emessi. Rappresenta il rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari, dovuta a fattori legati alla solvibilità o più in generale alla situazione economico finanziaria della Banca.
Rischio connesso all'illiquidità delle azioni	Consiste nel rischio connesso alla detenzione di prodotti finanziari che possono determinare per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. L'Emittente non assume alcun impegno di acquisto di Azioni nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta. La possibilità per l'investitore di rivendere le azioni dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le stesse. Conseguentemente, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di

	rivendere a terzi le proprie Azioni poiché, a titolo esemplificativo, le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o potrebbero non trovare soddisfazione in tempi ragionevolmente brevi e/o potrebbero essere negoziate a prezzi che potrebbero non soddisfare le previsioni dell'investitore, potendo questi trovarsi nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione/acquisto.
Rischio azionario	Viene considerato come il rischio di perdite derivanti dalle oscillazioni/fluttuazioni sfavorevoli del corso delle azioni. Per l'acquisto/sottoscrizione delle azioni è rilevante valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Informazioni sulla Banca e le sue attività sono disponibili nel sito internet www.bplajatico.it.
Rischio di mercato	Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore (per effetto, ad esempio, dei movimenti avversi dei tassi di interesse, dei prezzi di mercato azionari, degli spread creditizi e delle valute) degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'Emittente. L'Emittente è soggetto ai rischi tipicamente connessi con l'operatività nei mercati finanziari. Nonostante adotti le misure necessarie al fine di contenere l'esposizione a tali rischi e, coerentemente ai principi cui l'attività si ispira, non faccia ricorso a strumenti derivati, se non per copertura, l'attività d'investimento in strumenti finanziari comporta comunque un rischio di effetti negativi sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione, comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione, sia al portafoglio bancario, che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il portafoglio di negoziazione.
Rischio connesso all'impiego degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE (bail-in).	La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. I Decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 hanno, rispettivamente, recepito nell'ordinamento italiano la citata Direttiva BRRD ed introdotto le necessarie modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico Finanza. Le norme individuano i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra gli strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto, è previsto il c.d. "bail-in" che consente alla Banca d'Italia in qualità di Autorità nazionale preposta alla risoluzione della crisi, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite

	e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza. A decorrere dal 1 gennaio 2019 le obbligazioni non subordinate (senior) sono soddisfatte con preferenza anche rispetto ai depositi interbancari e delle grandi imprese.
Rischio di conflitto di interesse	- Banca Popolare di Lajatico è il soggetto Emittente ed è anche il soggetto che effettua il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, ai sensi dell'art. 1 comma 5-sexies del Testo Unico della Finanza. - Banca Popolare di Lajatico è il soggetto Emittente e anche soggetto che offre il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 comma 5-septies del Testo Unico della Finanza (prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario). Dette circostanze implicano un conflitto di interesse con l'investitore. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nella Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, pubblicata sul sito www.bplajatico.it.

DISCLAIMER

La presente scheda non costituisce attività di consulenza da parte della Banca né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. È un documento contente una descrizione sintetica delle caratteristiche e dei rischi principali connessi all'investimento in azioni emesse dalla Banca, con finalità meramente informativa e di supporto dell'investitore affinché possa ragionevolmente comprendere la natura di tale prodotto ed i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia di investimento in modo consapevole. La Banca non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell'esito delle operazioni effettuate dall'investitore.

È disponibile sul sito www.vorvel.eu la scheda informativa delle Azioni Ordinarie Banca Popolare di Lajatico.

Il cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente scheda prodotto.

DATA FIRMA CLIENTE

_____ _____

Il cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'"Informativa sulla trattazione delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.", disponibile altresì presso le Filiali e sul sito www.bplajatico.it.

DATA FIRMA CLIENTE

_____ _____